

**Lotto 5**

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO  
(Provincia di Modena)**



**Capitolato speciale dell'assicurazione**

**ALL RISKS ELETTRONICA**

**CIG.....**

Durata del contratto

|                   |            |
|-------------------|------------|
| dalle ore 24 del: | 29/06/2016 |
| alle ore 24 del:  | 31/12/2019 |

## **Sommario**

### **Definizioni**

#### **1.0 Norme che regolano l'assicurazione in generale**

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Rescissione automatica
- 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

#### **2.0 Norme che regolano l'assicurazione All Risks Elettronica**

- 2.1 Rischi assicurati
  - 2.2 Esclusioni
  - 2.3 Obblighi in caso di sinistro
  - 2.4 Nomina e mandato dei periti
  - 2.5 Determinazione dei danni indennizzabili
  - 2.6 Pagamento dell'indennizzo
  - 2.7 Limite massimo dell'indennizzo
  - 2.8 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
  - 2.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
  - 2.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
  - 2.11 Franchigia base
- #### **3.0 Norme speciali (sempre operanti)**
- 3.1 Rinuncia alla rivalsa
  - 3.2 Anticipo indennizzi
  - 3.3 Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria
  - 3.4 Danni precedenti
  - 3.5 Assicurazione con dichiarazione di valore
  - 3.6 Copertura nuovi enti Adeguamento somme assicurate – Regolazione del premio

#### **4.0 Norme particolari (sempre operanti)**

- 4.1 Fenomeni elettrici di origine esterna
- 4.2 Danni da furto
- 4.3 Atti di terrorismo
- 4.4 Eventi sociopolitici
- 4.5 Terremoto
- 4.6 Trasporto a grande velocità
- 4.7 Lavoro straordinario
- 4.8 Tubi speciali e valvole elettroniche
- 4.9 Onorari periti e consulenti
- 4.10 Enti presso terzi
- 4.11 Conduttori esterni
- 4.12 Indennità aggiuntiva a percentuale

- 4.13 Programmi standard
  - 4.14 Impiego mobile
  - 4.15 Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
  - 4.16 Ricorso terzi/locatari
  - 5.0 Norme aggiuntive** (operanti solo se indicate partita e somma assicurata)
  - 5.1 Maggiori spese per mancato funzionamento
  - 5.2 Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati
- Scheda tecnica**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Compagnia o Società**

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

### **Contraente**

Comune di Lama Mocogno  
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)  
C.F. 00460930365

### **Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **Broker incaricato**

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Sedi comunali**

Tutti i fabbricati, comunque costruiti, dove sono ubicati i beni assicurati, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali il Contraente/Assicurato esercita la propria attività o nei quali, in ogni caso, il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile.

### **Sistema o Impianto**

Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

### **Apparecchio o Macchina**

L'elemento funzionante anche autonomamente ai fini dell'ottenimento di un determinato servizio.

### **Apparecchiature elettroniche**

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche, gestione impianti di risalita o sciovie)), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pesa e bilance elettroniche, strumenti musicali);

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema, impianto o elemento elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, tablet, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

### **Supporti di Dati**

Qualsiasi materiale (dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd rom, etc.) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili ed elaborabili dalla macchina.

### **Dati**

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

### **Programmi**

Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza, in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti o da società specializzate o da prestatori d'opera specificatamente incaricati.

### **Programmi standard o in licenza d'uso**

Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Rapina**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona che la detenga o ad altra persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Scippo**

Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

## 1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

### 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### 1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

### 1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

#### **1.6 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

#### **1.7 Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

#### **1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.10 Clausola broker**

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **12%** (DODICI per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

#### **1.11 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.12 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **1.13 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **1.14 Rescissione automatica**

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

### **1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

## 2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

### 2.1 Rischi assicurati

La Società si obbliga - con le modalità, nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza - a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da qualsiasi evento, salvo quanto previsto alla norma Esclusioni.

Sono inoltre compresi:

- a) i danni cagionati da eventi non esclusi dall'assicurazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato e Contraente ovvero da colpa grave o dolo di persone di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a norma di legge.
- b) le spese di sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, connesse ad evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile, col massimo di Euro 15.000,00;
- c) le spese - connesse ad evento dannoso non escluso dall'assicurazione - necessarie per rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo e successivamente ricollocare gli enti mobili illesi o parzialmente danneggiati. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile, col massimo di Euro 15.000,00.

### 2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) per difetti o disturbi di funzionamento (compresi i costi per la loro ricerca e identificazione) dei sistemi elettronici per elaborazione dati, la cui competenza rientra di norma nelle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica;
- b) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- h) che, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, siano causati da deperimento, logoramento, corrosione od ossidazione, conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- k) di natura estetica verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- l) derivanti da smarrimenti o ammanchi registrati in sede di inventario;
- m) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato.

Sono inoltre escluse:

- o) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o interventi di miglioria.

### 2.3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

- b) entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le ulteriori misure del caso, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

#### **2.4 Nomina e mandato dei periti**

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

#### **2.5 Determinazione dei danni indennizzabili**

Il danno viene valutato per ogni singola cosa secondo le seguenti norme:

- 1) si stima l'importo totale delle spese, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) defalcato dell'importo stimato come al punto 2), a meno che la Società intenda avvalersi della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione la precedente modalità di determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 1 anno dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o apparecchio danneggiato o distrutto oppure questo sia ancora disponibile ovvero ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non risultino soddisfatte le condizioni della lett. a), della lett. b) e nessuna delle condizioni della lett. c), l'ammontare del danno si determinerà secondo le norme che seguono:

- 3) si stima il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 3) diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché, salvo diversa previsione risultante dall'assicurazione, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei.

## **2.6 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto alla lett. g).della norma 2.2 Esclusioni.

## **2.7 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **2.8 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dalla norma **3.6 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio** - si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi Euro 10.000,00.

## **2.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **2.10 Assicurazione presso diversi assicuratori**

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e nei limiti previsti per lo specifico danno dal presente contratto.

## **2.11 Franchigia base**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza l'indennizzo viene riconosciuto, salvo quanto diversamente previsto, con applicazione di una franchigia di **Euro 500,00**.

### 3.0 NORME SPECIALI

(Sempre operanti)

#### 3.1 Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che anche l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

#### 3.2 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di **Euro 50.000,00**, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore ad **Euro 15.000,00**.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### 3.3 Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria

A parziale deroga di ogni diversa previsione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, o di anticipi dello stesso, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché s'impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

#### 3.4 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

#### 3.5 Assicurazione con dichiarazione di valore

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile, si conviene - in deroga a quanto diversamente stabilito - di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dalla successiva norma **3.6 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio**.

In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dalla norma **2.8 Assicurazione parziale**.

#### 3.6 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni, restando precisato che:

- per acquisizione deve intendersi sia l'acquisto, sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione deve intendersi sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo.

Ciò premesso, per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, il quale è viceversa obbligato a comunicare, entro 120 giorni decorrenti dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le eventuali modifiche alla somma assicurata in relazione alle acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di procedere:

- a) alla determinazione e alla regolazione del premio definitivo per il periodo assicurativo annuo trascorso, con l'intesa che il relativo importo - in aumento o in diminuzione rispetto al premio corrisposto in via anticipata - verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;

b) al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.

Le differenze attive o passive risultanti dall'adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio)

## 4.0 NORME PARTICOLARI

(sempre operanti)

### 4.1 Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni cagionati ai beni assicurati da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno **scoperto** del **15%**.

Tuttavia, nel caso in cui sia accertato che al momento del sinistro non esistevano sistemi di protezione delle apparecchiature assicurate rimaste danneggiate, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna verranno liquidati con applicazione di uno **scoperto** del **25%**.

Per ogni sinistro, indipendentemente dalla percentuale di scoperto applicata, è previsto un importo minimo non indennizzabile pari alla franchigia di base prevista in polizza.

### 4.2 Danni da furto

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei detti rettangoli ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia di base prevista in polizza.

Relativamente ai danni di furto di apparecchiature installate all'aperto per la loro natura e destinazione d'uso, l'indennizzo è previsto con l'applicazione di una franchigia di **Euro 750,00**.

### 4.3 Atti di terrorismo

Si conviene fra le parti che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Ciò premesso, relativamente alla garanzia per i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da - o verificatisi in occasione di - attentati e atti di terrorismo o sabotaggio, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società provvederà alla riduzione del premio, calcolata sulla base del 5% del tasso imponibile annuo e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi in un medesimo periodo assicurativo annuo, è stabilito nella misura del **50%** della somma assicurata alla partita 1;
- l'indennizzo verrà riconosciuto con l'applicazione di uno **scoperto** del **10%**, con il minimo non indennizzabile di **Euro 2.500,00** per sinistro.

### 4.4 Eventi socio-politici

L'assicurazione per i danni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi è prestata con applicazione di uno **scoperto** del **10%** col minimo non indennizzabile di **Euro 750,00**.

#### 4.5 Terremoto

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi in un medesimo periodo assicurativo annuo, è stabilito nella misura del **50%** della somma assicurata alla partita 1;
- l'indennizzo verrà riconosciuto con l'applicazione di una **franchigia di Euro 5.000,00** per sinistro.

#### 4.6 Trasporto a grande velocità

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'**1%** della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### 4.7 Lavoro straordinario

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del **20%** dell'ammontare del danno.

#### 4.8 Tubi speciali e valvole elettroniche

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

#### 4.9 Onorari periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, le spese e/o gli onorari che lo stesso deve pagare a periti e consulenti, allo scopo di definire e reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà inoltre l'Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché la quota parte di spese a carico dell'Assicurato, relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La presente estensione è prestata fino a concorrenza dell'importo di **Euro 10.000,00** per singolo sinistro e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, che il Contraente è tenuto a documentare.

#### 4.10 Enti presso terzi

L'assicurazione è estesa ai beni, per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile, che si trovino presso terzi ovvero utilizzati in occasione di fiere, convegni ed esposizioni in genere. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite di **Euro 25.000,00** per singolo sinistro.

#### 4.11 Conduttori esterni

L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con le apparecchiature elettroniche assicurate e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurati. La presente estensione è prestata entro il limite massimo di **Euro 10.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

#### 4.12 Indennità aggiuntiva a percentuale

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, sarà riconosciuto all'Assicurato un ulteriore importo forfetario, pari al **10%** dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile, a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'Assicurato, di tali danni o spese.

#### 4.13 Programmi standard

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati.

L'indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi, entro il limite massimo di **Euro 5.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

#### 4.14 Impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. i) delle Norme che regolano l'assicurazione, le Apparecchiature a impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a condizione che - per natura e costruzione - esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi;

Relativamente ai danni da furto la garanzia sarà operante nei termini di seguito indicati:

- a) quando gli enti assicurati si trovino sottotetto di fabbricati, anche diversi da quelli indicati nella scheda tecnica di polizza: alle medesime condizioni previste dalla norma particolare "danni da furto";
- b) quando gli enti assicurati siano trasportati su autoveicoli: a condizione che il furto sia stato commesso con scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che - limitatamente alle ore notturne, dalle 22,00 alle 06,00 - l'autoveicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso o in un parcheggio custodito.

La presente estensione è prestata con applicazione di uno **scoperto del 15%** - col minimo non indennizzabile pari alla franchigia di base prevista in polizza - ed entro il limite massimo di **Euro 10.000,00** per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Fermo restando il suindicato limite massimo di indennizzo, per i danni da rapina o scippo la garanzia è operante con uno scoperto del 10% col minimo della franchigia di base prevista in polizza.

#### 4.15 Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli

Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli del Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, purché gli stessi siano stabilmente installati.

Non vengono indennizzati i danni da rottura di filamenti di valvole o tubi.

Eventuali danni derivanti da furto dei menzionati impianti ed apparecchi verranno indennizzati con applicazione di uno **scoperto del 15%** col minimo non indennizzabile pari alla franchigia di base prevista in polizza.

#### 4.16 Ricorso terzi /locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di **Euro 250.000,00**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese – quale civilmente responsabile – ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

## 5.0 NORME AGGIUNTIVE

(Operanti solo se indicata la partita e la relativa somma assicurata)

### 5.1 Maggiori spese per mancato funzionamento

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dalla cosa danneggiata, distrutta o sottratta.

Sono assicurate le maggiori spese dovute a:

- a. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b. applicazione metodi di lavoro alternativi;
- c. prestazione di servizi da terzi;
- d. altre spese non espressamente escluse;

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- a. limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- c. modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- d. riacquisto di supporti dati danneggiati;
- e. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto e in relazione a ciò la Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero e per il periodo massimo convenuto, come indicati alla specifica partita nella Scheda Tecnica che forma parte integrante dell'assicurazione.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre il limite temporale indicato in polizza alla specifica partita.

Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell'Assicurato una **franchigia pari a 2 giorni**.

### 5.2 Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati

La Società, nel caso in cui i supporti di dati subiscano un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, risponde delle spese necessarie ed effettivamente sostenute per sostituire i supporti danneggiati, distrutti o sottratti, nonché dei costi sostenuti per la ricostruzione dei dati in essi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a beni e/o supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione dei dati non è necessaria o non avviene entro un anno dalla data del sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati.

La presente estensione di garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata, come indicata alla specifica partita nella Scheda Tecnica che forma parte integrante dell'assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato uno scoperto del **10%** con il minimo non indennizzabile di **Euro 500,00**.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA TECNICA**

**Contraente:** **COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)  
C.F. 00460930365

**durata del contratto:** **anni 3, mesi 6, giorni 1 , con**  
**effetto dal:** **29/06/2016**  
**scadenza il:** **31/12/2019**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2016**

**Beni oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per i beni di seguito indicati alle rispettive partite - per la cui identificazione faranno fede le evidenze amministrative ed ogni altro documento probatorio del Contraente - di proprietà, in locazione e/o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente e/o da questi ceduti in uso o locazione a terzi, posti sottotetto delle Sedi comunali nonché all'aperto se per loro naturale destinazione d'uso.

Sono compresi i beni, anche se di terzi, posti sottotetto degli edifici scolastici di proprietà, in locazione od uso del/al Contraente.

**Partite, somme assicurate e tassi di premio**

Partita 1

*Apparecchiature elettroniche*

somma assicurata **Euro 130.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Partita 2

*Maggiori spese (Euro 1.000,00 al giorno per max 15 giorni)*

somma assicurata **Euro 15.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Partita 3

*Supporti di dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati*

somma assicurata **Euro 10.000,00**  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il premio annuo lordo ammonta pertanto a **Euro \_\_\_\_\_**

La Società

Il Contraente / Assicurato